



REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

ART. 1

1. Il presente Regolamento, in breve RO, approvato dal Comitato Centrale in virtù della potestà regolamentare di cui all'art. 9 del vigente Statuto, costituisce l'insieme di norme di attuazione, integrazione ed interpretazione delle disposizioni dello Statuto stesso, a cui specificamente si coordina nei rispettivi articoli.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DELLE FINALITÀ ASSOCIATIVE

ART. 2 - DELLA NATURA GIURIDICA E FINALITÀ ASSOCIATIVE

1. La denominazione e la natura giuridica dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, in breve l'Associazione o l'acronimo ANFCDG, come definite dall'Art. 1 dello Statuto approvato dal Congresso Straordinario in data 20 dicembre 2021, costituiscono elementi fondanti della stessa e ne consentono il riconoscimento quale Ente del Terzo Settore - ETS, nello specifico Associazione di Promozione Sociale - APS, con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, in possesso della Personalità Giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2020 n. 106, giusta Determinazione dell'Ufficio Regionale RUNTS Lazio n. G17012 del 15/12/2025.
2. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'Associazione in relazione ai suoi scopi e alle attività di interesse generale volte a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, di inclusione e pieno sviluppo della persona, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, gli Enti locali e gli altri Enti del Terzo Settore, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in forma spontanea e autonoma senza scopo di lucro.
3. Le attività di interesse generale, svolte mediante azioni volontarie, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi, anche di erogazione o donazione di denaro da parte dei soci e di coloro che condividono le finalità dell'Associazione, sono realizzate, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, attraverso interventi finalizzati prioritariamente alla promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza e difesa non armata, e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - a) promuovere e realizzare cerimonie e onoranze tese a ricordare e valorizzare, in specie tra le giovani generazioni, il sacrificio dei Caduti e dei Dispersi in Guerra mantenendone sempre vivo il ricordo

e agendo per la realizzazione, conservazione, tutela e valorizzazione delle relative opere monumentali;

- b) sostenere ogni forma di indagine per la ricerca dei Dispersi, cooperare con gli Organi competenti per la traslazione dei Resti mortali dei Caduti, collaborare alla cura e al decoro di lapidi, Monumenti e Cimiteri in Italia e all'estero;
 - c) sviluppare rapporti con le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante la sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza del sacrificio sofferto dalle vittime delle guerre, dai loro familiari e le conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni di tutto il mondo, attraverso la diffusione di specifiche iniziative volte a favorire la partecipazione delle scolaresche ai vari progetti scuola annuali e la realizzazione di incontri tematici di informazione e formazione;
 - d) organizzare ricerche storiche, convegni, conferenze, seminari, cerimonie e attività culturali di vario genere in diverse realtà sociali e nelle scuole;
 - e) promuovere e realizzare pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli, filmati, documentari ed ogni altro strumento utile alla diffusione della realtà associativa e delle sue finalità su tutto il territorio italiano e all'estero;
 - f) intervenire concretamente in situazioni di particolare disagio, eccezionali e contingenti, dei soci con azioni di sostegno e cessione gratuita di beni, servizi e denaro;
 - g) interessare lo Stato e gli altri Enti pubblici per l'adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi a tutela e miglioramento delle condizioni morali, culturali, giuridiche ed economiche dei familiari dei Caduti e Dispersi in Guerra;
 - h) promuovere e realizzare accordi con associazioni similari, nazionali e internazionali, per il conseguimento dei fini comuni, mediante strumenti di collegamento a carattere associativo, temporaneo o permanente.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o, se necessario, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di natura volontaria dei propri soci, nel rispetto dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.
 5. L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, tra cui tutte le iniziative a carattere turistico, culturale, ricreativo e di socializzazione, riservandone l'individuazione e la concreta attuazione alla competenza del Comitato Centrale e, per le strutture periferiche, dei rispettivi Comitati Regionali e Provinciali.
 6. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre svolgere l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, con impiego di risorse proprie e di terzi, avvalendosi di volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
 7. Nelle more della definizione di un sistema di accertamento delle scelte operate a livello periferico che consenta di determinare l'importo attribuibile al corrispondente Comitato Provinciale, resta ricondotto esclusivamente al Comitato Centrale l'accesso ai fondi previsti dall'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 111/2017, fatta salva la possibilità di ciascun Comitato Provinciale di richiedere il trasferimento a proprio favore della quota risultante da idonea certificazione della Agenzia delle Entrate territorialmente di riferimento.

CAPO II DEI SOCI

ART. 3 - DEI SOCI

1. Gli associati si distinguono in: **“soci effettivi”**, quelli individuati dall'art. 5 dello Statuto lettere a), b) e c); **“soci sostenitori”** di cui alla lettera d) che condividono gli ideali, gli scopi e l'attività del Sodalizio, operando e concorrendo concretamente a perseguire le sue finalità; **“soci onorari”**, costituiti da Enti pubblici e privati, personalità militari, civili e religiose e persone che contribuiscono in modo rilevante al prestigio associativo, anche se non rientranti tra le citate categorie; e **“soci benemeriti”** che si sono distinti per particolari meriti.

2. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e pari dignità, senza discriminazione alcuna rispetto alle varie categorie.
3. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
4. L'iscrizione dei soci viene disposta dal Presidente della Sezione territorialmente competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione di cui all'allegato modello (**Mod. Iscriz.**) e pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato Provinciale di appartenenza, a cui va inviata copia della disposizione di ammissione, corredata dei dati anagrafici e delle notizie utili per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei soci. Per i minori di anni quattordici e per gli interdetti la domanda di iscrizione è presentata dall'esercente la potestà genitoriale o la funzione di tutore.
5. I soci titolari di trattamento pensionistico di guerra ovvero di altro Ente Previdenziale possono versare la quota associativa a mezzo delega ai sensi dell'art. 1 undecies della legge 641/1978 o di apposita convenzione.
6. I soci onorari non sono obbligati al pagamento della quota associativa, ma possono essere eletti negli organi associativi centrali e periferici senza ricoprire la carica di presidente.
7. La qualifica di socio onorario e benemerito è attribuita con delibera del Comitato Provinciale trasmessa al Comitato Centrale.
8. Di norma i soci si iscrivono presso la Sezione del territorio in cui hanno la residenza, ma per motivate esigenze da documentare possono iscriversi in una Sezione diversa. I residenti all'estero possono iscriversi in qualsiasi Sezione del territorio italiano ed hanno i medesimi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.
9. Il cambiamento della residenza dei soci comporta il trasferimento alla Sezione territoriale di nuova residenza, alla quale va comunicato che si intende iscriversi con richiesta di trasferimento da trasmettere alla Sezione di provenienza, che entro trenta giorni provvede a trasferire il fascicolo personale del socio ed ogni altro adempimento.
10. L'ammissione del richiedente socio è confermata con la consegna della "tessera sociale" da convalidare annualmente, mentre il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e notificato al richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, che si intende accettata in caso di mancato rispetto del termine.
11. Avverso il rigetto della domanda di iscrizione è ammesso ricorso, in carta libera entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Comitato Centrale per il tramite del Comitato Provinciale territorialmente competente. Il Comitato Centrale decide, in modo definitivo e inappellabile, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, notificando l'esito al richiedente, al Comitato Provinciale e al Presidente della Sezione di appartenenza che provvede agli adempimenti per l'iscrizione, se accolta.
12. I nuovi iscritti, ammessi nel periodo tra ottobre e dicembre, pagano la quota associativa con decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.
13. Nelle assemblee associative partecipano al voto tutti i soci maggiorenni, a titolo personale e quali portatori di formale delega degli assenti per il numero massimo di tre, compresi soci minorenni o interdetti regolarmente iscritti, per i quali è esercitata la potestà genitoriale o la funzione di tutore.

ART. 4 - DEL TESSERAMENTO

1. Ad ogni socio viene rilasciata, per il tramite della Sezione, la tessera dell'Associazione fornita dalla sede nazionale.
2. Il pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall'applicazione sulla tessera del bollino emesso ogni anno dalla sede nazionale.
3. Il Comitato provinciale deve inviare alla Sede Nazionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, l'elenco dei soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale, fermo restando che le operazioni di tesseramento annuale devono essere concluse improrogabilmente entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 5 - DEI DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

1. Il socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha il diritto di:
 - Partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e deliberazioni degli organi associativi centrali e periferici;
 - Essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - Partecipare attivamente a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- Frequentare i locali associativi e concorrere all'elaborazione delle proposte di programma delle attività;
 - Partecipare alle assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo, purché iscritto da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle elezioni, se già iscritto, e in ogni caso in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso;
 - Prendere visione e ottenere eventuale copia di atti che possano riguardarlo direttamente o ai quali possa ritenersi coinvolto, nel rispetto della Legge 241/90, garantendone massima riservatezza;
 - Ricevere copia della "Rivista associativa IL PRESENTE", subordinatamente al versamento del relativo contributo di oblazione;
 - Avere accesso a tutti i benefici, economici e non, assicurati da eventuali convenzioni stipulate a livello centrale e periferico per l'acquisizione di beni e servizi di qualsiasi genere, ivi compresa la possibilità di fruire del soggiorno a tariffa agevolata presso la struttura alberghiera di "Villa Trieste" in Sirmione (BS).
2. I soci che ricoprono cariche sociali e quelli che svolgono prestazioni volontarie, anche saltuarie, a livello centrale e periferico hanno diritto alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, presso le sedi sociali e all'esterno in itinere.
3. L'associato ha i seguenti doveri;
- Rispettare i valori dell'Associazione, le prescrizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché di tutti gli atti deliberativi e di indirizzo degli organi associativi centrali e periferici;
 - Contribuire efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione;
 - Assicurare condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirandosi ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Associazione;
 - Garantire considerazione e lealtà nei confronti degli organi associativi, del personale delle strutture centrali e periferiche, dei collaboratori, dei volontari e degli altri associati;
 - Indossare i prescritti distintivi associativi di riconoscimento in occasione di manifestazioni e cerimonie celebrative (cappellino, foulard e spilla con stemma o cravatta con stemma), assicurando la disponibilità per la funzione di "alfiere di medagliere, labaro o bandiera";
 - Assicurare il rispetto del principio di aconfessionalità e apartiticità dell'Associazione, astenendosi da azioni di propaganda politica di parte nelle sedi associative;
 - Pagare annualmente la quota associativa con convalida della tessera sociale.

ART. 6 - DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La perdita della qualifica di socio si verifica nei seguenti casi:
- Cancellazione o decesso;
 - Dimissioni volontarie, che non comporta il diritto alla restituzione della quota associativa;
 - Provvedimento di espulsione a seguito di procedura disciplinare per grave o reiterata violazione dei doveri.
2. Il mancato pagamento della quota associativa per non più di due annualità e dei relativi arretrati comporta la sospensione dell'iscrizione per mora e non costituisce tacita richiesta di recesso e cancellazione, ma il socio in mora che intende recedere dal rapporto associativo dovrà farne apposita richiesta al Presidente della Sezione territorialmente competente, che provvede in merito con decorrenza dalla data della domanda, trasmettendo al Comitato Provinciale la relativa determinazione per gli adempimenti consequenziali.
3. La perdita della qualifica di socio per dimissioni volontarie o per protratta morosità non sanabile di quote annuali associative non pregiudica la possibilità che, su sua formale domanda al Presidente di Sezione e pagamento delle morosità, il socio stesso possa essere reinscritto.

ART. 7 - DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Ai soci che non rispettano i doveri previsti dalle norme statutarie e regolamentari e dalle deliberazioni degli organi centrali e periferici si applicano i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) la riprovazione;
 - b) la interdizione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;

c) la espulsione.

2. La riprovazione, nella forma di richiamo e rimprovero scritto o verbale, è comminata dal Presidente della Sezione al socio che sia venuto meno in modo lieve ed occasionale ai doveri associativi.
3. Al socio colpevole della violazione delle norme associative in maniera grave o reiterata mediante atti lesivi dell'immagine e del patrimonio dell'Associazione e dei suoi organi, centrali e periferici, formalmente censurata, è inflitta la sospensione con interdizione da ogni attività associativa di cui al precedente comma 1., con provvedimento del Comitato Provinciale, su proposta del Presidente della Sezione, da notificare al socio stesso e al Comitato Centrale per l'eventuale parere del Collegio Probiviri in caso di ricorso.
4. La sospensione, anche in via cautelare, comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali, centrali e periferiche, per tutta la durata del provvedimento.
5. La sospensione dei soci che ricoprono cariche sociali comporta la loro contestuale decadenza dall'incarico.
6. L'espulsione dall'Associazione, inflitta al socio che abbia commesso reiterate gravissime violazioni dei doveri associativi o ripetizione di atti più volte sanzionati, comporta la perdita di tutti i diritti associativi, compresi titoli di benemerenzia, e il divieto di frequentare le sedi e le manifestazioni associative.
7. Il provvedimento di espulsione è adottato dal Comitato Centrale, sentito il Collegio Probiviri, su proposta del Presidente di Sezione per il tramite del Comitato Provinciale corredata di tutta la documentazione inerente le contestazioni di addebito, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto debitamente notificato per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al socio colpevole delle presunte violazioni, il quale nei trenta giorni dalla ricezione può inviare proprie controdeduzioni e contestazioni, nonché richiesta di audizione. La decisione del Comitato Centrale è definitiva e inappellabile ed è trasmessa nei successivi trenta giorni al Comitato Provinciale, al Presidente di Sezione e al socio per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
8. Nelle more della definizione del procedimento di espulsione, il socio può essere sospeso in via cautelare dalle cariche sociali e dalle attività associative con inibizione di accesso alle sedi dell'Associazione.
9. I comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari dei soci che ricoprono cariche associative sono valutati con maggiore rigore e intransigenza.
10. Il socio espulso non può essere riammesso prima di tre anni dalla data di esecutività del relativo provvedimento e non può ricoprire cariche sociali prima di cinque anni.

CAPO III

DELLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI

ART. 8 - DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

1. In attuazione delle vigenti disposizioni statutarie e delle specifiche norme di settore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), nonché degli obblighi normativi in materia di trasparenza, comunicazione interna ed esterna e pubblicità legale, l'Associazione garantisce una informazione puntuale, chiara e trasparente nei confronti dei soci, dell'opinione pubblica e degli organi di controllo.
2. La comunicazione è improntata ai valori di trasparenza, tempestività, correttezza e accessibilità, nel rispetto della normativa vigente, per cui tutti gli organi e le strutture associative sono tenuti a favorire la partecipazione attiva dei soci tramite informazioni continue e aggiornate.
3. E' assicurata la diffusione periodica e tempestiva, con strumenti cartacei e digitali, di:
 - a) Atti deliberativi degli organi sociali;
 - b) Bilanci consuntivi e preventivi con relative relazioni di missione;
 - c) Programmi e iniziative associative.
4. Il periodico associativo **IL PRESENTE**, il **SITO WEB ISTITUZIONALE** (www.anfcdg.it) e la **pagina Facebook** (www.facebook.com/anfcdg) costituiscono i dispositivi ufficiali per l'attuazione della comunicazione e la sua accessibilità.
5. Le comunicazioni possono avvenire anche tramite newsletter, e-mail certificate (PEC) e canali social istituzionali, nel rispetto delle normative sulla privacy.

6. E' attribuita al Segretario Generale la competenza e la responsabilità della gestione della Comunicazione nei rapporti con le strutture interne centrali e periferiche e con gli enti pubblici e privati, nonché con i media.
7. Le strutture associative che ricevono contributi pubblici di qualsiasi genere (sovvenzioni, contributi vari e incarichi retribuiti) sono tenute a comunicare alla Segreteria Generale tali importi per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione, garantendo trasparenza.

ART. 9 - DELL'ACCESSO AGLI ATTI

1. E' in ogni caso garantito il diritto di accesso agli atti dell'Associazione nel rispetto e in conformità dei principi di trasparenza, informazione, tutela e sicurezza dei dati personali e delle informazioni, secondo le disposizioni dello Statuto, del Codice del Terzo Settore e del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) integrato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. E' consentito l'accesso agli atti per ogni documento, registrazione o informazione amministrativa o contabile prodotta o acquisita dall'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ad eccezione di documenti coperti da segreto statale, commerciale, o tutela della riservatezza, salvo quanto previsto dalle norme.
3. L'accesso agli atti è consentito a:
 - a) Soci;
 - b) Organi centrali e periferici dell'Associazione;
 - c) Enti pubblici e Soggetti privati terzi che vantano un interesse legittimo diretto, concreto e attuale.
4. La richiesta di accesso deve essere presentata per iscritto al Segretario Generale, indicando:
 - a) I dati del richiedente;
 - b) L'atto o documento a cui si riferisce la richiesta;
 - c) Le finalità della richiesta e il possesso del legittimo interesse;
 - d) La tipologia di accesso richiesto: accesso amministrativo, che consente di visionare ed ottenere copia di atti amministrativi in possesso dell'Associazione; accesso civico, quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013, fatta salva in ogni caso la tutela della privacy e della riservatezza.
5. L'accesso è consentito o negato con esplicita motivazione entro trenta giorni dalla data della richiesta e, qualora il richiedente conseguisse copia dei documenti, è dovuto il versamento della somma di € 10,00 (euro 10/00) per "Diritto di accesso atti e copie" fino a 10 fogli, maggiorata di € 5,00 (euro 5/00) per ogni successivo gruppo di 10 fogli.
6. Avverso il diniego di accesso agli atti è consentito il ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC, al Comitato Centrale dell'Associazione che decide nei successivi trenta giorni dal ricevimento.
7. Qualora una struttura associativa dovesse partecipare a procedure di coprogettazione o accreditamento con la Pubblica Amministrazione, ha comunque il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

ART. 10 - DELLA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutte le strutture associative, centrali e periferiche, garantiscono la protezione dei dati personali trattati per le finalità dell'Associazione, tutelando la privacy nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. La Responsabilità del Trattamento dei Dati Personali è attribuita:
 - a) A livello centrale, al Segretario Generale o suo formale Delegato;
 - b) A livello periferico, al Presidente della struttura periferica o suo formale Delegato.
3. Il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
4. Il Titolare o il Responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

5. L'archiviazione delle informazioni in un apparecchio terminale dell'Associazione o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il titolare delle informazioni rese abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.
6. L'archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate non possono essere vietati quando sono finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.
7. E' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
8. Ai fini dell'espressione del consenso possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.
9. Il trattamento dei dati è in ogni caso effettuato nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) Riservatezza e sicurezza nella conservazione ed elaborazione;
 - b) Liceità, correttezza e trasparenza nelle procedure di acquisizione;
 - c) Garanzia dei diritti degli interessati.
10. Le richieste di accesso ai dati personali, opportunamente documentate dai legittimi interessati, devono essere presentate al Responsabile del Trattamento Dati, che provvede nei termini e nelle modalità di legge.

CAPO IV

DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISSIONI

ART. 11 - DELLA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E RELATIVI RIMBORSI

1. La presente normativa disciplina il trattamento di missione e rimborso spese in favore degli Organi Centrali e Periferici per attività nell'esclusivo interesse dell'Associazione.
2. Sono a carico del bilancio della Sede Centrale del Sodalizio le missioni/incarichi effettuati:
 - a) dal Presidente e dai Vicepresidenti Nazionali per motivi inerenti alla carica;
 - b) dagli altri Componenti degli Organi Centrali per l'attuazione di compiti associativi;
 - c) da Componenti di Commissioni costituite per speciali e temporanee incombenze, nominate dal Comitato Centrale;
 - d) da Dirigenti Periferici e Soci incaricati dal Comitato Centrale/Presidente Nazionale per l'esercizio di speciali e temporanee incombenze, anche in relazione a particolari attività di carattere professionale;
 - e) da Componenti il Collegio Centrale dei Sindaci Revisori;
 - f) da Componenti il Collegio dei Probiviri.
3. Sono comunque a carico del bilancio della Sede Centrale tutte le missioni effettuate, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, per l'adempimento di incarichi associativi. Le eventuali autorizzazioni verbali, chiaramente limitate ai casi di urgenza, dovranno necessariamente essere comunque regolarizzate in sede di liquidazione su attivazione dell'Ufficio Ragioneria.
4. Il trattamento di missione consiste:
 - a) nel rimborso delle spese di viaggio effettuate con servizi pubblici di linea, inclusi **treni veloci**;
 - b) nel rimborso delle spese di viaggio effettuate in aereo che devono essere autorizzate in relazione alle esigenze di percorso e a particolari esigenze;
 - c) nella corresponsione del rimborso delle spese di vitto e alloggio e varie, come previsto dal successivo comma 8.;
5. È ammesso l'utilizzo di **treni di prima classe**, in alternativa a quelli usuali di classi inferiori, soltanto se preventivamente autorizzato e giustificato da chiare necessità opportunamente documentate. Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo.

6. Le spese di trasporto taxi, di cui alle relative ricevute complete dei dati del percorso effettuato, dell'utilizzatore e del costo, dovranno essere compatibili con le esigenze delle missioni/incarico.
L'importo delle spese taxi rimborsabile non può superare **€ 50,00** giornalieri (eurocinquanta/00), salvo giustificate eccezionali esigenze da autorizzare e documentare.
7. È ammesso, previa autorizzazione e difficoltà del trasporto pubblico, l'uso di auto propria nell'esercizio delle proprie funzioni per raggiungere località distanti – non oltre 300 chilometri – da quella di residenza. In tal caso le spese relative saranno rimborsate nella misura forfettaria di **1/5 del prezzo – all'epoca vigente – di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso**.
In tale caso è rimborsabile anche il costo del **pedaggio e parcheggio**, previa presentazione delle relative ricevute.
Il Presidente Nazionale può consentire con specifica autorizzazione, quando particolari esigenze lo impongono o qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto anche in caso di percorsi superiori a quello suindicato.
In ogni caso dovrà essere compilato un apposito modulo recante i dati dell'automezzo, della proprietà, del percorso con relativi chilometri e dichiarazione liberatoria.
8. Le misure dei rimborsi giornalieri per le spese sostenute per il vitto e l'alloggio, di cui al precedente comma 4. lettera c), devono essere contenute entro l'importo di **€ 300,00 (eurotrecento/00) per ogni giorno**.
Il limite massimo rimborsabile per singolo pasto principale (pranzo o cena) è di € 35,00 (euro trentacinque/00).
9. La liquidazione dei rimborsi è subordinata alla presentazione di valida documentazione delle spese da ciascuno sostenute per ogni giornata strettamente necessaria allo svolgimento delle funzioni o degli incarichi.
10. Per le spese cui è prevista l'emissione del relativo documento fiscale, lo stesso deve essere sempre intestato all'Associazione o al soggetto fruitore incaricato della missione.
11. In ogni caso, le spese sostenute al di fuori dei giorni di missione autorizzati non sono riconosciute e restano ad esclusivo carico del fruitore.
12. Il diritto al rimborso delle spese sostenute per missione si prescrive nel termine di dodici mesi a partire dalla data del termine della missione.
13. Tutti gli incarichi, missioni, riunioni, gruppi di lavoro e commissioni devono risultare da formale provvedimento di autorizzazione/convocazione registrato presso l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Ragioneria.
14. Il rimborso delle spese per il coniuge (moglie o marito) o accompagnatore del dirigente centrale o periferico è ammissibile solo se preventivamente autorizzato e giustificato da esigenze di rappresentanza o necessità di salute del dirigente.
15. Ai fini del rimborso, ciascun interessato è tenuto a compilare e sottoscrivere la relativa nota di liquidazione, conforme al modello predisposto dalla Sede Centrale dell'ANFCDG, corredato degli originali dei titoli di spese sostenute, nei limiti ammissibili, e delle dichiarazioni richieste, indicando la preferenza per la modalità del versamento.
16. Tutte le Strutture Periferiche sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente articolo, con obbligo dei relativi Organi di Revisione di sanzionare difformi comportamenti, prescrivendo la restituzione dell'eventuale maggiore spesa liquidata.

CAPO V

DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE GESTIONI COMMISSARIALI

ART. 12 - DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 dello Statuto e dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, il procedimento di devoluzione del patrimonio residuo in favore della istituenda Fondazione di cui all'articolo 14 dello Statuto, se costituita, è subordinato all'acquisizione del prescritto parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del medesimo D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 - DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Commissario Straordinario, nominato dal Comitato Centrale a norma dell'Art. 22, lettera i), dello Statuto, assume tutte le funzioni del Presidente e del Comitato disciolto o vacante e non può durare in carica oltre il termine di sei mesi, decorso il quale decade automaticamente.
2. Nei casi di comprovata necessità, il Comitato Centrale, con delibera motivata, può prorogare l'incarico commissariale per una sola volta e per non più di 180 giorni, termine entro cui devono essere convocate le assemblee per le elezioni di ricostituzione degli organi statutari ordinari.
3. Il Commissario è sottoposto al controllo del Comitato Centrale e del Collegio Centrale dei Sindaci.
4. Le spese relative alla gestione commissariale sono, di norma, a carico del Comitato commissariato.

ART. 14 - DEL COMMISSARIO AD ACTA

1. Il Commissario ad Acta, nominato dal Comitato Centrale ai sensi dell'Art. 22, lettera i), dello Statuto, ha il compito di adottare uno o più atti che gli organi regionali e/o provinciali abbiano omesso di eseguire.
2. L'incarico al Commissario ad Acta deve essere preceduto da un invito formale all'organo a eseguire quanto omesso e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.
3. Il Commissario ad Acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, cessa automaticamente dalle sue funzioni.
4. L'organo presso cui il Commissario ad Acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.
5. Tutte le spese relative al compenso e rimborso viaggi e vitto per il Commissario ad Acta sono, di norma, a carico del Comitato inadempiente.

TITOLO II DELLA RIPARTIZIONE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE, DEGLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE E DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 15 - DELLA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Le attività e gli scopi sociali sono realizzati direttamente dalla struttura organizzativa dell'Associazione articolata in:
 - **Organismo centrale a carattere nazionale**, con sede in Roma, di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività delle strutture periferiche, dotato di organi propri, in possesso di autonomia amministrativa e patrimoniale, con proprio codice fiscale e riconosciuta personalità giuridica e natura di Ente del Terzo Settore-ETS nella specie di Associazione di Promozione Sociale-APS;
 - **Strutture periferiche**, funzionalmente ed organizzativamente dipendenti dall'Organismo Centrale attraverso l'automatica adesione ed utilizzo dello Statuto nazionale che consente loro di configurarsi quali Enti del Terzo Settore -APS con possibilità di iscrizione al rispettivo RUNTS della propria regione:
 - ✓ **Comitati Regionali**, istituiti in ogni regione con propri organi ed autonomia amministrativa e patrimoniale, e funzioni di coordinare l'azione dei Comitati Provinciali e relative articolazioni territoriali, e di esprimere pareri nelle questioni prospettategli dagli Organi Centrali e di assolvere ogni altra attribuzione ad essi demandata;
 - ✓ **Comitati Provinciali**, istituiti con propri organi ed autonomia amministrativa e patrimoniale, di norma in ogni Città Capoluogo, e dipendenti Sezioni territoriali che costituiscono la concreta base associativa con i relativi soci regolarmente iscritti e partecipanti alla realizzazione delle attività sociali.

CAPO I

DELL'ORGANISMO CENTRALE

ART. 16 - DELL'ORGANISMO CENTRALE

1. L'organismo centrale, costituito da organi e uffici con proprie funzioni e prerogative, rappresenta l'elemento sostanziale di indirizzo, coordinamento e controllo di tutte le attività, a livello centrale e periferico, tese al conseguimento degli scopi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e delle deliberazioni, assicurando il costante collegamento con le strutture periferiche, pur nelle rispettive autonomie gestionali e di rappresentanza, al fine di garantire il mantenimento della ultracentenaria peculiarità associativa di un insieme armonico e distinto, coerente con le norme del Codice del Terzo Settore.
2. Esso è composto da:
 - Congresso Nazionale;
 - Comitato Centrale;
 - Presidente Nazionale;
 - Ufficio di Presidenza;
 - Collegio Centrale dei Sindaci;
 - Collegio dei Probiviri;
 - Struttura Amministrativa Centrale.

ART. 17 - DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Al Congresso Nazionale, supremo Organo dell'Associazione costituito dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti Regionali o loro Delegati in rappresentanza delle rispettive strutture organizzative periferiche ed anche quale delegato appartenente ad altra struttura periferica comunque ricadente nella medesima regione, sono riservate le seguenti competenze:
 - a) indirizzo generale della vita associativa e direttive dell'azione da svolgere per il conseguimento dei fini sociali;
 - b) modifiche dello Statuto;
 - c) elezione dei componenti il Comitato Centrale;
 - d) elezione del Collegio Centrale dei Sindaci;
 - e) elezione del Collegio dei Probiviri;
 - f) scioglimento o la trasformazione del Sodalizio;
 - g) costituzione della Fondazione.
2. Il Congresso Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale, conforme a deliberazione del Comitato Centrale, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a tutti gli aventi diritto ad intervenire, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento con indicazione della località prescelta e degli argomenti all'O.d.G.:
 - a) in via ordinaria, ogni cinque anni;
 - b) in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato Centrale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei componenti il Congresso medesimo con la indicazione degli argomenti da trattare.
3. Qualora non sia possibile svolgere il Congresso Nazionale in presenza, i componenti dello stesso possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile, in ogni caso, l'accertamento della identità degli aventi titolo al voto e sia comunque garantita l'anonimità del voto. In tal caso, il Congresso Nazionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente Nazionale e il soggetto verbalizzante.
4. Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dal Presidente Nazionale che rende la "Relazione sull'attività del quinquennio", procedendo poi alla elezione, anche per acclamazione, del Presidente del Congresso e dell'Ufficio di Presidenza costituito da: Presidente, Segretario, n. 3 Membri Commissione verifica poteri, n. 2 Scrutatori e n. 2 Questori.

5. Lo svolgimento dei lavori e le modalità e termini per le procedure elettorali sono fissate in sede congressuale, tenuto conto che a ciascun Componente spetta l'espressione di voto in relazione alla consistenza numerica dei soci regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del congresso stesso, secondo i seguenti rapporti:
 - Presidente Regionale = 1 voto
 - Presidente Comitato Provinciale = 1 voto fino a 100 soci (comprese le deleghe)
 - Presidente Comitato Provinciale = 1 voto ogni 100 soci e frazione superiore a 50 oltre i 100 soci successivi (comprese le deleghe).
6. Di norma le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, ma se richiesto da almeno il cinquanta per cento dei Componenti aventi titolo possono essere effettuate per appello nominale, mentre è obbligatorio lo scrutinio segreto per la elezione dei Componenti il Comitato Centrale, il Collegio Centrale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e le questioni relative a persone oppure quando lo richiede la maggioranza dei Delegati aventi titolo.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere emendate dal Congresso, fermo restando il rispetto delle previsioni statutarie in merito, per le quali occorre la prescritta maggioranza in caso di modifica.

ART. 18 - DEL COMITATO CENTRALE

1. Il Comitato Centrale, principale organo di gestione dell'Associazione, al quale sono riservate tutte le competenze di cui all'Art. 22 dello Statuto, è composto di 7 (sette) Membri effettivi eletti dal Congresso tra i soci in graduatoria utile di una stessa lista ovvero supplenti in posizione decrescente per subentro in caso di dimissioni o decadenza del membro effettivo.
2. Tra i suoi membri, il Comitato Centrale elegge il Presidente Nazionale e, su proposta di questi, i due Vice Presidenti.
3. Il Comitato Centrale è presieduto dal Presidente Nazionale, che lo convoca almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritiene necessario o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza oppure della metà dei componenti il Comitato stesso.
4. La convocazione, con indicazione del luogo della riunione e dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare con relativa documentazione, deve essere recapitata a ciascun componente con lettera e-mail documentata da conferma di ricezione inviata almeno due giorni prima della riunione, ovvero almeno dodici ore prima in caso di urgenza.
5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche collegati con strumenti elettronici in modalità telematica.
6. Alla riunione partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale che cura anche la corretta registrazione elettronica degli interventi. Partecipa, senza diritto di voto, anche il Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci per gli eventuali pareri sulle decisioni aventi rilevanza economica.
7. Di norma, il voto è espresso in forma palese e per appello nominale, ma, per decisioni relative ad elezioni di componenti di organismi associativi e di rappresentanti in seno ad altri Enti ovvero problematiche riguardanti persone, è obbligatorio il voto segreto.
8. Per decisione della maggioranza, i lavori possono essere sospesi e rinviati anche ad altra data, senza dover procedere a nuova convocazione, necessaria soltanto per i componenti assenti.
9. Per problematiche riguardanti le strutture periferiche e per le decisioni su ricorsi di qualsiasi genere possono partecipare alle riunioni del Comitato in audizione i soggetti interessati.
10. Il Componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato è dichiarato decaduto e sostituito con il Consigliere supplente collocato in posizione utile della graduatoria.
11. Al termine del mandato, il Comitato Centrale resta in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato per assicurare l'ordinaria amministrazione e gli affari urgenti e indifferibili anche di straordinaria amministrazione.

ART. 19 - DEL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Al Presidente Nazionale, legale rappresentante dell'Associazione, sono attribuite tutte le competenze e le prerogative di cui all'Art. 26 dello Statuto, esercitate in raccordo con gli altri Organi Centrali avvalendosi della Struttura Amministrativa Centrale, posta alle sue dirette dipendenze.
2. Pur nel rispetto dei ruoli e competenze dei vari Organi centrali e periferici, spetta al Presidente Nazionale la funzione di costante vigilanza sul regolare funzionamento di tutta l'organizzazione territoriale associativa, intervenendo direttamente o tramite appositi delegati nelle adunanze delle strutture periferiche, senza diritto di voto, e disponendo anche ispezioni ed indagini per l'accertamento di eventuali violazioni a norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni, che possano ledere gli interessi e i valori associativi.
3. Nei casi d'urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Comitato Centrale con obbligo di successiva ratifica nella prima riunione utile.
4. Partecipa direttamente o tramite suo delegato, in rappresentanza dell'Associazione, alle riunioni della Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e a tutte le manifestazioni commemorative organizzate in Italia e all'estero, compresi gli inviti e le riunioni di Enti e Organismi pubblici e privati.
5. Controlla ed è responsabile diretto della gestione patrimoniale dell'Ente, provvedendo all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento emesse a valere sui conti correnti bancari e postali, nonché su ogni altra movimentazione di denaro.
6. Il Presidente Nazionale è Direttore Editoriale della Rivista associativa IL PRESENTE, di cui ne cura la diffusione tra tutti i soci abbonati e in via telematica sul sito dell'Associazione.

ART. 20 - DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza, disciplinato dagli Art. 24 e Art. 25 dello Statuto, è Presieduto dal Presidente Nazionale, che lo convoca, almeno due volte l'anno e quando si ritiene necessario e nei casi d'urgenza, a mezzo e-mail con ricezione regolarmente confermata, inviata almeno due giorni prima o ventiquattro ore prima della riunione, da tenersi nel luogo, nell'ora e con l'ordine del giorno comunicati, in presenza ovvero in collegamento telematico con attrezzature informatiche e relativa registrazione.
2. Alla riunione partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale e, per problematiche economiche e gestionali, con relativo parere anche il Presidente del Collegio dei Sindaci o se necessario l'intero Collegio.
3. L'ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei suoi membri con voto palese e per appello nominale ovvero segreto quando si tratta di decidere la scelta o problematiche che riguardano persone.
4. La Segreteria Generale cura l'istruttoria delle pratiche da sottoporre ad approvazione dell'Ufficio di Presidenza e la tenuta e l'eventuale notifica ai destinatari dei relativi provvedimenti.

ART. 21 - DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

1. Il controllo della gestione economica e finanziaria della Sede Centrale dell'Associazione è esercitato, in conformità alle disposizioni dell'Art. 28 dello Statuto e dell'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017, anche ai fini della revisione legale dei conti di cui all'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'elezione dei componenti effettivi del Collegio, in numero di tre, e dei supplenti, in numero di due, avviene nel corso dei lavori congressuali con scelta a voto segreto su apposite liste di candidati in possesso dei requisiti professionali di cui all'Art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
3. A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età, anche per quanto riguarda l'elezione del Presidente del Collegio tra i membri effettivi dello stesso.
4. Il Collegio esercita anche il controllo sulle strutture periferiche gestite direttamente dalla Sede Centrale o affidate provvisoriamente a Commissari per sospensione dei relativi organi; inoltre, esegue il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prescritte dal D. Lgs. 117/2017, attestandone la perfetta corrispondenza.
5. Qualora il Collegio, nel corso dei controlli, ispezioni e verifiche trimestrali di cassa, dovesse rilevare irregolarità contabili o amministrative, è tenuto ad informarne prontamente il Presidente Nazionale per i conseguenti provvedimenti di propria competenza o degli altri Organi Centrali.

6. Il Collegio o il suo Presidente possono essere incaricati dal Presidente Nazionale o dal Comitato Centrale di effettuare ispezioni e verifiche contabili e amministrative su strutture periferiche di cui si abbia notizia o dubbi su eventuali non corretti comportamenti in violazione di norme statutarie, regolamentari, di legge e di deliberazioni associative.

ART. 22 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è il massimo Organo di Garanzia interno all'Associazione, composto da persone di comprovata onestà e prestigio, che vigila sul rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari, delle deliberazioni degli Organi Centrali e Periferici e della normativa del codice etico.
2. Svolge funzioni arbitrali e consultive per risolvere controversie tra soci o tra questi e l'Associazione, valutando e decidendo, a maggioranza dei membri, in modo imparziale e inappellabile comportamenti scorretti accertati e da sanzionare ovvero eventuali ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori, ma anche procedure elettorali per il rinnovo delle cariche associative per le quali siano stati formalizzati eventuali ricorsi.
3. La sua composizione e l'elezione del suo Presidente sono disciplinate dall'art. 29 dello Statuto.
4. Per il suo funzionamento il Collegio dei Probiviri si avvale della Struttura Amministrativa Centrale che provvede alla istruttoria delle pratiche e alla funzione di Segretario verbalizzante nelle riunioni, convocate all'occorrenza dal Presidente a mezzo lettera e-mail con conferma di ricezione, con indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e relativa documentazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
5. I componenti il Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcuna carica associativa.

ART. 23 - DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CENTRALE

1. Presso la Sede Centrale dell'Associazione, per lo svolgimento di tutta l'attività amministrativa connessa con la realizzazione delle finalità statutarie generali e secondarie, è operante la Struttura Amministrativa Centrale, preposta anche al collegamento, coordinamento e supporto tecnico-amministrativo delle Strutture Periferiche.
2. Essa è posta alle dirette dipendenze del Presidente Nazionale ed è affidata alla responsabilità del Segretario Generale che la sovraintende e l'organizza, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dei rispettivi Organi associativi.
3. È articolata nelle seguenti macroaree, dotate del relativo personale dipendente:
 - ✓ Segreteria Generale;
 - ✓ Ragioneria.
4. La Segreteria Generale provvede alla organizzazione e al controllo di tutta l'attività amministrativa della Sede Centrale attribuita a ciascuna macroarea, che ne cura l'istruttoria e la preparazione dei relativi provvedimenti di propria competenza o da sottoporre ad approvazione degli Organi di riferimento, compresa la tenuta e custodia dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
5. È attribuita al Segretario Generale o dipendente suo Delegato la funzione di Segretario verbalizzante nelle riunioni degli Organi associativi deliberanti, con obbligo della predisposizione di tutti gli atti preparatori, delle relative convocazioni e della corretta tenuta della documentazione, comprese le eventuali notificazioni alle parti interessate.
6. Al Segretario Generale è attribuita la funzione di Segretario di Redazione dell'Organo di stampa associativo IL PRESENTE e di coordinamento dell'attività del Comitato di Redazione, in raccordo con il Direttore Responsabile e con il Presidente Nazionale, curandone anche la diffusione cartacea e sul sito web istituzionale.
7. Compete, altresì, alla Segreteria Generale l'acquisizione dalle Strutture Periferiche e la verifica di tutta la documentazione prescritta per l'esercizio delle attività associative da parte di ciascuna di esse, compresa la vigilanza sul loro corretto esercizio, rilevandone eventuali violazioni da sottoporre a sanzione e possibili ricorsi da sottoporre a decisione del competente Organo.
8. Sono attribuiti alla macroarea Ragioneria tutti gli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in particolare per quanto attiene alla corretta tenuta delle scritture contabili e il controllo dei flussi monetari, in costante raccordo con il Segretario Generale e il Presidente Nazionale cui compete l'autorizzazione delle disposizioni di pagamento verso fornitori e creditori vari.

9. La Ragioneria è in ogni caso tenuta a curare i rapporti di natura economico-finanziaria e di contabilità con tutte le strutture periferiche, in particolare per quanto attiene agli adempimenti relativi alla trasmissione dei Bilanci consuntivi e preventivi con relative relazioni di missione, in costante raccordo con il Segretario Generale.

CAPO II

DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

ART. 24 - DEL COMITATO REGIONALE

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del vigente Statuto, la procedura per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale di norma avviene nel contesto del Congresso Nazionale, se non già avvenuta, comunque prima delle votazioni per il rinnovo degli Organi centrali, ovvero in altra epoca al verificarsi di eventuali dimissioni o decesso o cambio del Presidente in carica.
2. La riunione per l'elezione del Presidente è indetta dal Presidente uscente o, in mancanza, dal Presidente del Comitato Provinciale più anziano di età, a mezzo lettera di convocazione con indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno, recapitata almeno ventiquattro ore prima con consegna a mano o per WhatsApp e dichiarazione di avvenuta ricezione.
3. La seduta è presieduta dal Presidente uscente o, in mancanza, dal Presidente del Comitato Provinciale più anziano di età, provvedendo, verificata la validità dell'assemblea con la presenza della maggioranza degli aventi titolo, alla nomina del Segretario verbalizzante e di uno Scrutatore, tra i Componenti il Comitato stesso, se maggiore di due, ovvero con il supporto del Segretario Economo del Comitato Provinciale presso cui ha sede il Regionale, se in numero di due Componenti, e in tal caso con il supporto del Segretario Generale se la riunione è tenuta nel contesto del Congresso Nazionale.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto ed è eletto Presidente colui che riporta la maggioranza dei voti validi e, a parità di voti, il più anziano di età.
5. La carica di Componente il Comitato Regionale spetta di diritto unicamente al Presidente Provinciale e al Commissario di Comitato Provinciale appartenente alla medesima Regione, per cui non sono ammesse eventuali deroghe né conferimenti di deleghe.
6. Compete al Comitato Regionale, d'intesa con le relative Sezioni presenti nel territorio provinciale privo del proprio Comitato Provinciale, l'adozione del "Piano di riorganizzazione e ricostituzione del Comitato Provinciale con l'indizione delle assemblee dei soci per il rinnovo delle cariche sociali".
7. Qualora non sia possibile la ricostituzione del Comitato Provinciale in un territorio in cui sia presente e funzionante una sola Sezione con un numero di Soci non sufficienti per configurarsi Comitato, spetta al Comitato Regionale provvedere al controllo sull'attività di tale Sezione, in particolare per quanto attiene agli aspetti gestionali di natura economico-finanziaria.
8. Per esigenze organizzative territoriali, il Comitato Regionale può essere costituito da Presidente, Vice Presidente e Segretario Economo.

ART. 25 - DEL PRESIDENTE REGIONALE

1. Al Presidente Regionale, Legale Rappresentante dell'Associazione in ambito regionale, sono attribuite tutte le competenze di cui agli articoli 30 e 31 dello Statuto, in particolare per quanto attiene al coordinamento e vigilanza delle attività realizzate dai Comitati Provinciali e loro strutture periferiche mediante l'acquisizione delle rispettive relazioni di missione annuali, sottoponendo al Comitato Regionale eventuali proposte di rilievi per carenze e omissioni registrate da segnalare al rispettivo Comitato Provinciale e, nei casi più gravi, anche Comitato Centrale.
2. Il Presidente Regionale cura la realizzazione di tutte le attività di interesse generale e diverse programmate dal Comitato, avvalendosi della collaborazione della struttura presso cui ha sede e del Comitato Provinciale destinatario delle attività.
3. Per lo svolgimento delle attività e per l'eventuale iscrizione al RUNTS della propria regione, il Presidente Regionale è tenuto a dotarsi di un proprio distinto codice fiscale.

ART. 26 - DEL COMITATO PROVINCIALE

1. Il Comitato Provinciale dirige ed amministra l'attività degli Organi e delle dipendenti Sezioni e Fiduciariati, nel rispetto dei programmi e delle direttive nazionali e regionali, secondo le previsioni statutarie, dei regolamenti e della legislazione vigente.
2. Di norma, la sede del Comitato Provinciale coincide con la città Capoluogo, ma può essere anche dislocata in altro comune.
3. Generalmente, il Comitato Provinciale è composto di tre consiglieri effettivi e tre consiglieri supplenti, ferma restando la facoltà di una diversa composizione fino a sette effettivi e cinque supplenti, in relazione alla consistenza numerica delle sezioni dipendenti e alla loro dislocazione territoriale.
4. I consiglieri restano in carica per cinque anni e possono essere rieletti per un successivo mandato senza limitazione alcuna.
5. Qualora in una circoscrizione territoriale risulti mancante ovvero di difficile ricostituzione il relativo Comitato Provinciale, ma siano presenti e funzionanti almeno una Sezione con un numero di soci superiore a venticinque ed eventualmente anche uno o più Fiduciariati, la Sezione stessa può configurarsi come Comitato Provinciale, con un proprio Presidente, distinto da quello della Sezione e composto di tre consiglieri effettivi e tre consiglieri supplenti e relativo Organo di controllo.
6. Alla elezione dei consiglieri, effettivi e supplenti, partecipano con diritto ad un solo voto i Presidenti delle Sezioni dipendenti, riuniti in apposita assemblea indetta dal Presidente Provinciale o dal Commissario oppure dal Presidente Regionale o, in mancanza di questi, dal Delegato del Comitato Centrale. La convocazione dell'assemblea avviene mediante formale avviso, affisso nella sede del Comitato Provinciale e recapitato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ai Presidenti di Sezione aventi titolo, mediante posta ordinaria o per e-mail oppure WhatsApp, di cui sia possibile dimostrare in ogni momento la relativa tracciabilità.
7. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'orario della riunione e l'indicazione anche della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione. Inoltre, in calce alla convocazione, deve essere predisposta la delega per consentire anche al Presidente di Sezione e al Fiduciario indisponibile di esercitare il diritto al voto. **La delega può essere conferita esclusivamente ad un socio iscritto nella medesima Sezione delegante ed in regola con il pagamento della quota associativa.**
8. In relazione alla consistenza numerica delle Sezioni e alla loro dislocazione territoriale, ricorrendo condizioni di economicità e di opportunità, le elezioni dei Componenti e dei relativi Organi di amministrazione e di controllo del Comitato Provinciale possono tenersi in contemporanea con quelle indette per il rinnovo delle cariche delle dipendenti Sezioni, purché ne sia fatta esplicita menzione nella lettera di convocazione dell'assemblea.
9. Alla carica di consigliere, effettivo o supplente, può essere eletto un Presidente di Sezione ed anche un socio iscritto in una qualsiasi Sezione o Fiduciariato dipendente, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
10. L'Assemblea è validamente costituita e può legittimamente deliberare se presente la maggioranza di tutti gli aventi titolo, anche a mezzo delega. Verificata la validità della seduta, si procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. Per le operazioni relative alla elezione dei componenti il Comitato Provinciale sono nominati due Scrutatori che collaborano con il Segretario.
11. L'elezione dei componenti il Comitato Provinciale, nel numero indicato al precedente comma 3., deve avvenire per scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano d'età.
12. Il Segretario cura la redazione del verbale della riunione, in conformità allo schema di cui all'allegato **(All. B1)**.
13. I componenti effettivi del Comitato Provinciale eleggono a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale e il Segretario Economo. Le risultanze delle elezioni sono riportate in appositi verbali conformi agli allegati schemi **(All. B2 e B3)**, da trasmettere al Comitato Centrale e al rispettivo Comitato Regionale.

ART. 27 - DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale è il Legale Rappresentante della struttura associativa a carattere provinciale, di cui attua la gestione delle rispettive attività nel rispetto delle finalità di interesse generale, diverse e strumentali e di raccolta fondi definite dallo Statuto, dalla vigente legislazione di settore e dalle disposizioni normative e circolari emanate dal Comitato Centrale.
2. La legale rappresentanza, a norma dell'art. 2384, comma 2 codice civile, è limitata esclusivamente all'esercizio delle attività associative riconducibili soltanto al Comitato Provinciale di riferimento e alle conseguenti connessioni amministrative e contabili.
3. Presiede l'Organo provinciale e ne esegue le deliberazioni, curando e vigilando sulla sua attività e su quella delle Sezioni di appartenenza e, in caso di urgenza, assume i poteri di competenza del Comitato Provinciale mediante atti da sottoporre a ratifica in tempo utile alla prima riunione.
4. Coordina e raccorda l'attività in tutto l'ambito provinciale, specificamente nell'attuazione delle disposizioni e direttive anche degli Organi associativi centrali e regionali.
5. E' il Responsabile del Trattamento dei Dati riferiti all'elenco dei soci sottoscrittori di tessera annuale, con possibilità di delegarne la funzione al Segretario Economo o altro socio di fiducia.
6. Per l'espletamento delle attività, il Comitato Provinciale deve dotarsi di un proprio Codice Fiscale, distinto da quello nazionale e regionale, da non utilizzare per l'accesso ai fondi previsti dall'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente Provinciale è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente.

ART. 28 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO PROVINCIALE E REGIONALE

1. In ciascun Comitato Provinciale, per le funzioni di verifica e controllo della gestione e correttezza delle scritture contabili e il rispetto della normativa vigente, è istituito l'Organo Provinciale di Controllo, monocratico o collegiale, nella persona del Sindaco Revisore, unitamente a un Sindaco supplente, ovvero del Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei Presidenti delle dipendenti Sezioni e dei Fiduciari, contestualmente alla elezione dei componenti il Comitato Provinciale, le cui risultanze sono riportate in apposito verbale conforme all'allegato schema (**All. B4**).
2. I membri del Collegio e il Sindaco Revisore sono scelti tra i soci iscritti in una qualsiasi Sezione o Fiduciariato della circoscrizione di un Comitato Provinciale ed in regola con il pagamento della quota sociale, generalmente sono persone con esperienza nel settore economico, fiscale e giuridico maturata possibilmente in precedenti incarichi simili o in qualità di lavoratore dipendente con mansioni amministrative/contabili, non richiedendosi necessariamente il possesso di una specifica professionalità nel settore.
3. I Componenti il Collegio e il Sindaco Revisore restano in carica per cinque anni e, alla scadenza, possono essere rinominati per un altro mandato. Non può ricoprire il ruolo di Componente il Collegio o di Sindaco Revisore colui che ricopre altre cariche associative o abbia rapporti di parentela, affinità o coniugi o con coloro che rivestono altre cariche associative elettive.
4. Sono di competenza dell'Organo di Controllo:
 - La verifica della gestione economica e finanziaria del Comitato Provinciale;
 - La verifica con cadenza trimestrale della gestione contabile e della cassa;
 - La formulazione del parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
5. L'Organo di Controllo del Comitato Provinciale in cui ha sede il Comitato Regionale espleta anche le funzioni di verifica e controllo della gestione e della correttezza delle scritture contabili e il rispetto della normativa vigente del Comitato Regionale medesimo.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di controllo sull'attività del Comitato Regionale, è in facoltà del Comitato stesso dotarsi di un autonomo distinto Organo Regionale di Controllo, monocratico o collegiale, nella composizione e funzioni di cui al presente articolo.

ART. 29 - DELLA SEZIONE

1. La Sezione, come definita dall'Art. 36 dello Statuto, è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione ed è l'elemento base di tutta l'attività associativa e il costante collegamento e rapporto con ciascun socio, rappresentando il centro di riferimento nella propria circoscrizione territoriale, che può ricomprendere uno o più comuni.
2. Ciascuna Sezione deve essere costituita da **un numero di soci non inferiore a sette**.
3. Al fine di assicurare la migliore ripartizione territoriale in ciascuna provincia, il relativo Comitato Provinciale provvede alla riorganizzazione delle proprie dipendenti Sezioni, mediante operazioni di accorpamento tra quelle limitrofe, ovvero di soppressione in mancanza dei requisiti minimi, ma anche di costituzione di nuove, tenuto conto in ogni caso della presenza di soci che abbiano conferito delega permanente.
4. Qualora in una Sezione il numero dei soci, compresi quelli che hanno conferito delega permanente, sia inferiore a sette e la stessa non può essere aggregata ad altra limitrofa, al fine di mantenere un presidio nel territorio ed assicurare la presenza istituzionale, la medesima struttura può essere trasformata in Fiduciariato, affidato ad un socio Fiduciario nominato dal Comitato Provinciale. Analogamente, può essere istituito un Fiduciariato in una circoscrizione territoriale priva della Sezione di riferimento ma che registri la presenza di soci, pur in numero inferiore a sette, tale da poter consolidare in futuro la presenza associativa e magari l'eventuale costituzione della Sezione.
5. Se in un determinato territorio provinciale manca il relativo Comitato Provinciale, le operazioni di riorganizzazione mediante aggregazioni e soppressioni o nuove istituzioni di Sezioni competono al Comitato Regionale di riferimento, se costituito, ovvero al Comitato Centrale.
6. Il procedimento di riorganizzazione territoriale su base provinciale presuppone la redazione da parte del Presidente o del Commissario del Comitato Provinciale ovvero del Comitato Regionale e, in mancanza di questi, del Comitato Centrale attraverso un proprio Delegato, d'intesa con i Presidenti di Sezione, di un **"Piano di riorganizzazione e di indizione delle assemblee dei soci per il rinnovo delle cariche sociali"**, da adottare con apposita deliberazione, trasmessa al Comitato Centrale e al rispettivo Comitato Regionale.
7. La Sezione è retta da un Presidente, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i suoi soci. Se il numero dei soci della Sezione è superiore a venticinque, l'Assemblea può eleggere, sempre a scrutinio segreto tra i soci, un Comitato di Sezione composto da tre a cinque membri, in relazione alla consistenza numerica dei soci.
8. L'Assemblea è convocata dal Presidente di Sezione o dal Commissario ovvero dal Presidente del Comitato Provinciale oppure, in mancanza di questi, dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato del Comitato Centrale, mediante formale avviso, affisso nella sede della Sezione e recapitato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ai soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale, mediante posta ordinaria o per e-mail oppure WhatsApp, di cui sia possibile dimostrare in ogni momento la relativa tracciabilità.
9. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'orario della riunione e l'indicazione anche della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione. Inoltre, in calce alla convocazione, deve essere predisposta la delega per consentire anche ai soci indisponibili di esercitare il diritto al voto. **Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.**
10. L'Assemblea è validamente costituita e può legittimamente deliberare se presente la maggioranza di tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale. Verificata la validità della seduta, si procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
11. Il Segretario cura la redazione del verbale della riunione, in conformità allo schema di cui all'allegato (All. A1).
12. **Spetta al Presidente di Sezione la Semplice Rappresentanza dell'Ente**, essendo la rappresentanza legale riservata, in ambito provinciale, esclusivamente al Presidente del Comitato Provinciale, per cui **non è possibile mantenere in vita rapporti giuridici che comportano responsabilità in capo al Presidente di Sezione**, con obbligo di procedere alle rettifiche in particolare per quanto attiene alla eventuale presenza di rapporti di c/c postali e/o bancari e contratti onerosi di varia natura, **non potendo più sussistere il codice fiscale attribuito alla Sezione.**

13. Per la gestione delle spese e delle entrate afferenti alla realizzazione delle attività facenti capo alla Sezione, il Presidente di Sezione tiene regolare analitica contabilità, utilizzando la modulistica prevista, con obbligo di trasmissione al Comitato Provinciale, a chiusura di ciascun esercizio annuale, della scheda riepilogativa recante i relativi saldi. **(All. A2).**
14. In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità all'esercizio della funzione per qualsiasi altra causa, il Presidente di Sezione può essere sostituito, fino al rinnovo della carica, da un Commissario nominato dal Comitato Provinciale.
15. Le Sezioni all'estero restano in ogni caso sottoposte alla vigilanza del Comitato Centrale e al controllo del Collegio Centrale dei Sindaci e sono tenute al rispetto delle presenti disposizioni, in quanto applicabili.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - DELLE ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Generale di Organizzazione sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari contenute in qualsiasi provvedimento in cui siano ricomprese materie e normative trattate da questo Regolamento, a cui tutte le Strutture associative, centrali e periferiche, sono tenute ad uniformarsi.
2. In particolare, l'abrogazione è riferita anche a tutte le parti delle "Disposizioni Transitorie Attuative del Nuovo Statuto" approvate con Deliberazione del Comitato Centrale in data 30 giugno 2022, limitatamente alle materie regolamentate dal presente provvedimento, ferma restando la validità delle Disposizioni stesse in ordine alla disciplina dell'attività contabile e finanziaria.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla specifica normativa di settore vigente.

ART. 31 - DELLA ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comitato Centrale in data 25 maggio 2026 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al Prot. n. 302711 del REGISTRO UFFICIALE – codice AOO: AGEDP1RM del 23/06/2026, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione e ne viene data massima diffusione ed informazione a tutte le Strutture associative con apposite circolari esplicative.
2. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e di farlo osservare.



PAGINE DA 1 A 18

ARTICOLI DA 1 (uno) A 31 (trentuno)